



CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS

PROVINCIA DI FOGGIA

SETTORE AFFARI GENERALI

Tel. 0882/813223 - Fax 0882/813209 Pec: protocollo@comune.sanmarcoinlamis.fg.it

ORDINANZA N. 82

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA ED UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DAL 30 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023.

IL SINDACO

PREMESSO che si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di fare esplodere all'interno della cerchia cittadina artifici pirotecnici di ogni categoria;

CHE tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato storicamente luogo al verificarsi, sul territorio di fatti gravemente lesivi compromettendo la sicurezza degli appartenenti alla comunità locale, nonché determinando il potenziale verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento agli anziani ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;

CHE tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali ed il Comune, ai sensi dell'art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

CHE ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati ecc.;

CHE nel passato si sono dimostrate inefficaci le innumerevoli campagne mediatiche e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

Ciò brevemente premesso;

VISTI:

- il T.U.L.P.S. ed in particolare gli articoli da 46 a 57 in materia di materiale esplodente;
- il suddetto art. 57 che prevede: “ *Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa. E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.*”
- gli articoli 659 (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone) 674 (Getto pericoloso di cose) 679 (Omessa denuncia di materie esplodenti) e 703 (Accensioni ed esplosioni pericolose) del codice penale;

VISTI:

- la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;
- la legge 241/90 che consente di pubblicare all’Albo Pretorio provvedimenti diretti alla generalità dei destinatari che sono indeterminati a priori;

VISTI:

- l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 modificato dal D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, avente ad oggetto: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città”, che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, dandone preventiva comunicazione al Prefetto;
- il D.l. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con modificazioni in legge 1 dicembre 2018, n. 132 titolo II, avente ad oggetto: “Disposizioni in materia di sicurezza per la prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa”;

VISTO il D. Lgs. 29 luglio 2015, n. 123 “Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici”;

CONSIDERATA la necessità di intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;

ORDINA

1. il **divieto di vendita**, a partire dal **30 dicembre 2022** e fino al **6 gennaio 2023 "di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3** e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardi saltellanti, sbruffi, mini razzetti, razzi, candele romane, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.) **ed esclusi** i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli,

fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole luminose.

2. **Il divieto**, a partire dal **30 dicembre 2022** e fino al **6 gennaio 2023**, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati (fanno eccezione gli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010. n. 58).
3. **Il divieto** di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo:
4. **Il divieto** di cedere a qualsiasi titolo, usare o portare con sé nei luoghi pubblici o aperti al pubblico materiale esplodente, di qualsiasi categoria ai minori di anni 18 e privi della carta d'identità in corso di validità:
5. **Il divieto** per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia. di consentirne a **chiunque** l'uso, per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza, dalle ore 20:00 del 31.12.2022 alle ore 07.00 del 01.01.2023.

Le violazioni alle suddette prescrizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500.00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, il pagamento in misura ridotta di una somma di euro 50,00 pari al doppio del minimo edittale previsto dalla norma;

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 del C.P. e 17 comma 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S..

L'inosservanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà inoltre sanzionata con la sospensione della licenza per giorni dieci. Qualora a causa dell'inosservanza si provochino danni a persone la licenza verrà revocata.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale - TAR PUGLIA - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune (D. Lgs. 104/2010 e ss. mm. ii.), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (DPR n. 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni).

DISPONE

che, alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e inserita sul sito internet del Comune di San Marco in Lamis;
che, copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto e alle Forze dell'Ordine;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e a tutti gli Agenti della Forze dell'Ordine, di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Responsabile del Procedimento Istruttorio: Agente di P.L. Dott. Pasquale Cappucci.

Dalla Residenza Municipale, addì 29 dicembre 2022

IL SINDACO

Dott. Michele Merla

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

29-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI

F.to Villani Annamaria